

IMPOSTE SUL REDDITO

Costo delle ricariche elettriche non sempre ricomprese nel benefit

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali

Scopri di più

Con la **risposta a interpello n. 237/E/2025**, pubblicata ieri, 10.9.2025, l'Agenzia delle Entrate affronta il **trattamento fiscale delle ricariche delle autovetture**, concesse **in uso promiscuo ai dipendenti, presso colonnine pubbliche**, in relazione alla determinazione del **reddito di lavoro dipendente**. La politica aziendale attuale prevede che **le spese di rifornimento di carburante** per i dirigenti assegnatari di **veicoli in uso promiscuo siano a carico della società**, entro un limite annuo, **tramite l'utilizzo di una card dedicata**. Tali spese sono considerate **esenti da tassazione**, in quanto incluse nel **valore convenzionale ACI già assoggettato a tassazione**. In caso di superamento del limite, **la società addebita ai dirigenti il costo del carburante in eccesso**, emettendo fattura.

Al fine di mantenere parità di trattamento e **incentivare l'adozione di veicoli meno inquinanti**, l'istante intende **estendere le medesime condizioni** ai dipendenti che **opteranno per auto elettriche o ibride plug-in**. A questi dipendenti sarà fornita **una card per le ricariche presso colonnine pubbliche**, con il **costo addebitato alla società**. I dipendenti dovranno comunicare i **chilometri percorsi per uso aziendale**, permettendo di **determinare, per differenza, quelli per uso privato**. Superato un **limite massimo di chilometri privati annui**, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, **l'importo del costo chilometrico dell'elettricità eccedente il limite**. Il costo chilometrico verrà calcolato **dividendo il costo totale del rifornimento per il totale dei chilometri percorsi** nel periodo di riferimento.

In tale contesto, la società, in qualità di sostituto d'imposta, ha posto **2 quesiti**; in primo luogo, se **la card per la ricarica elettrica dell'autovettura**, anche per uso privato, **non generi reddito tassabile in capo ai lavoratori, considerando l'elettricità come "carburante"** e il suo **valore già incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile** fissata dall'ACI. In secondo luogo, nel caso in cui **il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato** stabilito dalla società, se l'importo trattenuto **possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI ai fini dell'individuazione del valore del benefit tassabile**, come costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, innanzitutto, la **natura del tutto forfetaria della**

determinazione del benefit, che prescinde dai costi effettivi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale del dipendente. **È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico alcuni degli elementi** che compongono la base di commisurazione del costo di percorrenza ACI. Ciò nonostante, **le somme eventualmente trattenute al dipendente** per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo **devono essere sottratte dal valore presuntivo del veicolo stabilito** dal Legislatore. **Altri beni o servizi** eventualmente forniti dal datore di lavoro oltre al veicolo (ad esempio, un immobile per custodire il veicolo, ovvero gli optional come precisato nella recente [risposta n. 233/E/2025](#)) **devono essere valutati separatamente**.

In merito al primo dei 2 quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che **le tabelle ACI per i veicoli elettrici e ibridi plug-in includono effettivamente il costo dell'energia elettrica** nella determinazione del costo chilometrico. Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto **condivisibile la soluzione prospettata dall'istante**: la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo, tramite una card per colonnine pubbliche, **non genera reddito imponibile in capo al dipendente**. Questo perché il **costo dell'elettricità è già considerato ai fini della determinazione del valore forfetario** riportato nelle tabelle ACI, a **prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo, entro il limite annuo stabilito**.

Riguardo al secondo quesito (addebito per superamento limite di chilometri privati), l'Agenzia delle Entrate ha, invece, **disatteso la soluzione prospettata dall'istante**, precisando che la **determinazione del valore da assoggettare a tassazione è forfetaria** e che è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico elementi che **compongono la base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI**. Di conseguenza, **le somme addebitate al dipendente** in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo, quando eccedono il limite convenzionale, **non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato** in base alle tabelle ACI **per abbattere il fringe benefit tassabile**. Tali importi, se dovuti dal dipendente, dovranno essere **trattenuti dall'importo netto della busta paga**.